



REGOLAMENTO

Istituzione e gestione dell'Albo Fornitori e Professionisti

Agenzia Regionale per la Mobilità - AREMOL

Il presente Regolamento,

- visto il D.P.R. n. 384 del 20 agosto 2001,
- vista la Delibera di Giunta della Regione Lazio n. 211 del 2 aprile 2004,
- vista la Delibera di Giunta della Regione Lazio n. 202 del 3 aprile 2009,
- viste le Linee Guida di cui all'Allegato A, della D.G.R. 202/2009,

in applicazione dei principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento, disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori e Professionisti della Agenzia Regionale per la Mobilità, AREMOL.

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- **Albo Fornitori e Professionisti**, l'elenco, gestito, anche con modalità informatiche, dei soggetti che esplicano attività professionale e/o di impresa in forma individuale e/o collettiva, e loro consorzi, ritenuti idonei, secondo le disposizioni del presente Regolamento, per specializzazione, capacità, serietà e correttezza, alla fornitura di beni e/o servizi e all'esecuzione di lavori, in economia, occorrenti al funzionamento della Agenzia Regionale per la Mobilità, AREMOL;
- **Codice dei Contratti**, il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante, "Codice dei contratti pubblici - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19/04/2016 - S.O. n. 10);
- **Agenzia Regionale per la Mobilità, AREMOL**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via del Pescaccio n. 96/98, 00166, Roma;



- **Fornitore/i** le persone giuridiche che svolgono attività di impresa diretta alla prestazione di beni e/o servizi e/o all'esecuzione di lavori;
- **Professionista/i** le persone fisiche che svolgono attività professionale, singolarmente o in forma associata (studi professionali) diretta alla prestazione di beni e/o servizi e/o all'esecuzione di lavori.

La domanda di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti, le dichiarazioni e documentazioni relative, nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori, con l'esclusione della costituzione di vincoli in capo all'AREMOL per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti.

L'Albo Fornitori rappresenta per l'AREMOL uno strumento da utilizzare, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità, nella gestione delle attività propedeutiche delle singole procedure di affidamento di attività rientranti nelle categorie di cui all' "Allegato A".

*** **

Art. 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Art. 2

Albo Fornitori e Professionisti

È istituito l' "Albo Fornitori e Professionisti" dell'Agenzia Regionale per la Mobilità, AREMOL.

L'Albo Fornitori e Professionisti contiene l'elenco dei soggetti ritenuti idonei per specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità, ad effettuare forniture, servizi e lavori in economia, necessari per il funzionamento dell'AREMOL.

L'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità dell'AREMOL.

L'Albo Fornitori e Professionisti, è utilizzato dall'AREMOL per l'espletamento, nei casi ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente, con particolare riguardo all'art. 36 del Codice dei Contratti pubblici, delle procedure di acquisizione diretta per l'acquisto



di beni e/o servizi, nonché per l'acquisizione di lavori diretti a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento dell'AREMOL.

Art. 3

Sezioni

L'Albo Fornitori e Professionisti è così articolato:

- Sezione I): FORNITORI ;
- Sezione II): PROFESSIONISTI.

All'interno di ciascuna Sezione, l'Albo Fornitori e Professionisti è articolato in macrocategorie merceologiche, secondo quanto risultante dall'elenco delle categorie merceologiche di beni, servizi e lavori di cui all' "Allegato A".

Art. 4

Soggetti ammissibili

Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti:

1. gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, i professionisti, secondo le disposizioni del codice civile;
2. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni ed integrazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
3. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-der del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 83 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Art. 5

Iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti

Per conseguire l'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti, i soggetti di cui al precedente articolo devono presentare apposita domanda, contenente tutte le informazioni e le documentazioni richieste, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento.

Nella domanda d'iscrizione il richiedente dovrà indicare la/e categoria/e merceologiche d'interesse.



La domanda ed i relativi allegati, redatti in lingua italiana, dovranno essere contenuti in un unico plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura.

Il plico, contenente la domanda d'iscrizione e la documentazione a corredo, potrà essere inviato mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero, consegnato a mano da un incaricato del richiedente nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, all'ufficio di protocollo presso la sede dell'AREMOL, in via del Pescaccio 96/98, 00166, Roma, e dovrà recare all'esterno la dicitura "Iscrizione Albo fornitori e professionisti".

In alternativa, la domanda di partecipazione può essere inviata via e-mail, soltanto se si è titolari di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) di AREMOL, aremol@legalmail.it, con il seguente oggetto: "Iscrizione Albo fornitori e professionisti", unitamente a tutta la documentazione richiesta che dovrà essere allegata esclusivamente in formato " .pdf ", la documentazione e la modulistica dovrà, quindi, essere compilata in originale, sottoscritta, scansionata, trasformata in file " .pdf " ed inviata in allegato via pec , saranno considerate valide soltanto le domande inviate da casella di Posta Elettronica Certificata a casella di Posta Elettronica Certificata (da PEC a PEC).

Art. 6

Requisiti

Per essere iscritti all'Albo Fornitori e Professionisti occorre essere in possesso dei requisiti di specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità, e dichiarare nella domanda di iscrizione i dati e le informazioni di seguito indicati:

l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione, ovvero, essere iscritti nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti Albi Professionali. Si applica quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici;

- l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici;

- il possesso dei requisiti di idoneità professionale e la dichiarazione del fatturato globale realizzato nell'ultimo esercizio finanziario, approvato alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti ., richiesti dalla normativa



vigente, nel caso di attività che le richiedano, ex art. 83, D. Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici;

- l'adempimento agli obblighi, ove previsto, inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

Documentazione

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti devono, pena il rigetto della domanda di ammissione, presentare la seguente documentazione, da inserire nel plico di cui al precedente articolo 5:

1. domanda di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti con indicazione specifica della/e categoria/e merceologica/che, di cui all' "Allegato A", dei prodotti, dei servizi o dei lavori per i quali si richiede l'iscrizione, conforme al fac-simile allegato, con allegata copia del documento d'identità del soggetto che sottoscrive la domanda;

2. autocertificazione del possesso dei requisiti per la domanda di iscrizione all'Albo da parte delle Persone Giuridiche, Società di Persone / studi professionali / altri enti (allegando il curriculum vitae debitamente sottoscritto e rilasciato anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'AREMOL);

3. copia del presente Regolamento, siglato in ogni pagina per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto;

4. relativamente alle sole Imprese, certificato di iscrizione al registro delle Imprese della C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, attestante l'attività specifica per la quale il Fornitore o il Professionista richiede l'iscrizione; il nominativo o i nominativi delle persone legalmente autorizzate a rappresentare ed impegnare il Fornitore o il Professionista, nonché, l'ubicazione della sua sede legale e delle sue unità produttive, recante, inoltre, la dicitura antimafia di cui all'articolo 9, comma 1, D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, nonché, apposita dicitura circa l'assenza di procedure fallimentari. In alternativa potrà essere resa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riportante i medesimi dati, con allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la predetta dichiarazione;

5. relativamente alle sole Imprese, copia del bilancio consuntivo, compresi gli allegati, relativi all'ultimo esercizio finanziario approvato alla data di presentazione della



domanda. In alternativa potrà essere resa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riportante i medesimi dati, con allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la predetta dichiarazione;

6. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, copia dell'autorizzazione per la prestazione di attività, in corso di validità. In alternativa potrà essere resa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riportante i medesimi dati, con allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la predetta dichiarazione;

7. documentazione resa ai sensi della normativa in materia di trasparenza D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", scaricabile dal sito istituzionale dell'AREMOL nella sezione Albo fornitori e professionisti;

8. documentazione resa ai sensi della normativa in materia di Anticorruzione Legge del 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

È facoltà del Fornitore/Professionista prospettare ogni ulteriore informazione, dichiarazione e/o documentazione utile ai fini della presentazione dell'Impresa.

L'AREMOL si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione.

Art. 8

Ammissione

Le domande di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti sono soggette alla valutazione da parte dell'AREMOL che esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata.

L'ammissione della domanda di iscrizione, ovvero l'inammissibilità della stessa per carenza dei requisiti, verrà comunicata per iscritto a ciascun Fornitore / Professionista.

Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta, potranno essere richieste le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti.



Art. 9

Decorrenza e presentazione

I Fornitori interessati ad essere iscritti all'Albo Fornitori e Professionisti potranno presentare apposita domanda in ogni momento.

L'AREMOL provvederà ad effettuare le iscrizioni, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità.

L'iscrizione delle Imprese all'Albo Fornitori e Professionisti decorre dalla data di registrazione del provvedimento di ammissione, della richiesta di iscrizione, da parte dell'AREMOL.

Art. 10

Variazioni e Revisione

L'Albo dei Fornitori e Professionisti dei beni, servizi e lavori nonché gli aggiornamenti periodici saranno operativi dalla data della loro pubblicazione sul sito istituzionale dell'AREMOL (www.aremol.it).

L'iscrizione all'Albo è soggetta a revisione annuale.

I Fornitori e Professionisti iscritti all'Albo hanno l'onere di riconfermare annualmente, almeno 30 giorni prima della scadenza, la propria iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti. A tal fine dovrà essere presentata istanza unitamente alla dichiarazione - scaricabile dal sito istituzionale dell'AREMOL nella sezione Albo Fornitori e Professionisti - attestante la permanenza dei requisiti dichiarati.

Gli iscritti avranno l'obbligo, in ogni caso, di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese all'AREMOL in fase di domanda di iscrizione, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica.

L'AREMOL si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal Fornitore, adottando gli opportuni provvedimenti.

Art. 11

Cancellazione

Salva l'applicazione delle vigenti norme di Legge e di Regolamento, la cancellazione dall'Albo dei Fornitori e Professionisti iscritti ha luogo nel caso di:



- mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione o perdita degli stessi;

- mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal presente regolamento;

- risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;

- in caso di espressa richiesta da parte del Fornitore o il Professionista.

La cancellazione dall'Albo per uno dei suddetti motivi, sarà comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Fornitore o il Professionista interessato.

Una nuova iscrizione non può essere presentata prima che sia decorso 1 anno dall'avvenuta cancellazione.

Art. 12

Categorie e sottocategorie

Al fine di agevolare l'individuazione i Fornitori e i Professionisti sono classificati in categorie e sottocategorie, secondo l'elenco di cui all' "Allegato A", in relazione alla tipologia di forniture e/o servizi e di lavori oggetto di attività.

Qualora i Fornitori o i Professionisti interessati non dovessero trovare tra le categorie previste dal citato "Allegato A" quella corrispondente all'attività esercitata potranno specificarla nella domanda di iscrizione.

Art. 13

Selezione

La scelta dei Fornitori iscritti all'Albo Fornitori per l'affidamento di contratti di lavori e/o servizi e/o forniture seguirà il criterio della rotazione.

Resta ferma la facoltà dell'AREMOL di invitare alle procedure per la scelta del contraente altri Fornitori o Professionisti ritenuti idonei.

AREMOL si riserva comunque la facoltà di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

Art. 14

Pubblicità

Copia del presente Regolamento, il fac-simile della domanda d'iscrizione e l'elenco riportante le categorie merceologiche di beni, servizi e lavori ("Allegato A" al Regolamento) sono scaricabili dal sito internet dell'AREMOL (www.aremol.it).



Art. 15

Trattamento dei dati

L'AREMOL, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti e per le pubblicazioni richieste ai sensi della legge in materia di trasparenza D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 ed in materia di Anticorruzione Legge del 6 novembre 2012, n. 190 , che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la sicurezza e la riservatezza.

Con l'invio della domanda di ammissione, il Fornitore/Professionista esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

Art. 16

Contatti e corrispondenza

Le richieste di informazioni possono essere indirizzate all'AREMOL - via del Pescaccio n. 96/98, 00166 Roma -, oppure inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata : aremol@legalmail.it. Sarà fornita risposta anche solo a mezzo e-mail agli indirizzi di riferimento indicati dal Fornitore nella domanda d'iscrizione.

Art. 17

Pubblicazione

Il presente Regolamento, così come ogni sua modifica ed integrazione, è pubblicato sul sito internet dell'AREMOL, nonché sul BURL della Regione Lazio.